28 marzo 2019 - MATTM, sala Parlamentino

Valentina Stefutti, Lidia Flocco, Giuseppe Le Pera, Francesca Benedetti

Il principio comunitario 'chi inquina paga'



«Governance ambientale e applicazione del principio 'chi inquina paga'. Dalla visione comunitaria alla gestione territoriale»

Linea di intervento L3 "Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale" - Linea di Attività A3.3 "Applicazione del principio comunitario 'chi inquina paga"













Definizione

Principio chi inquina paga, è il principio fondante di tutta la disciplina delle bonifiche e della riparazione del danno, anche a livello comunitario. L'individuazione dei soggetti responsabili è funzionale all'individuazione delle buone pratiche per addivenire alla rapida definizione dei procedimenti di bonifica e al risanamento delle aree inquinate.





Alcuni punti chiave

Nei SIN, come noto, l'Autorità competente e procedente è sempre il MATTM ma comunque alla Regione e agli Enti locali spettano compiti molto importanti;

- Rilascio dei titoli abilitativi (AIA, VIA, autorizzazione allo scarico) che sono prodromici all'emanazione del decreto di approvazione dei POB;
- Interventi pubblici e individuazione del soggetto responsabile, problematiche legate all'azione di rivalsa.
- Presenza di un giudicato e sua incidenza su procedimento amministrativo (es. Accordi di Programma)






Il proprietario non responsabile della contaminazione

Quando un proprietario di un sito può essere definito effettivamente non responsabile della contaminazione?

Alcuni spunti.....verso le linee guida

- a) se ha attuato le misure di prevenzione;
- o) se non ha posto in essere un comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità;
- c) se non ha acquistato il sito contaminato per effetto di successione per atto tra vivi a titolo universale (fusione societaria);
- d) se non v'è corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati dall'operatore nell'esercizio della sua attività;







Contaminazioni storiche

- Definizione
- Permanenza
- Individuazione responsabile contaminazione: quando
- Una proposta





L'inquinamento diffuso: nozione

«La contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine» (art. 240, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 152/06)





L'inquinamento diffuso: elementi caratterizzanti

Origine: da fonti diffuse e non imputabili ad una singola fonte

Effetti: contaminazione o alterazioni (chimiche, fisiche o biologiche) delle matrici ambientali

Direttiva 2004/35/CE (Environmental Liability Directive), articolo 4 ("eccezioni"), par. 5

«La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori»

Art. 303, lettera h), D.lgs. 152/2006

la Parte Sesta (recante Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) «non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori».



28 marzo 2019

Valentina Stefutti, Lidia Flocco, Giuseppe Le Pera, Francesca Benedetti

Grazie per l'attenzione!











